

BONUS PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%
Imprese non energivore	-	15%	15%
Imprese gasivore	10%	25%	25%
Imprese non gasivore	-	25%	25%

IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 11.7.2022 n. 25).

Nozione di imprese energivore

Nel rinvio al DM 21.12.2017, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1). Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022). Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

IMPRESSE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE

Alle imprese diverse da quelle energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica

dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

IMPRESE GASIVORE

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o al terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Primo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Secondo trimestre 2022

È previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore. Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

IMPRESE DIVERSE DA QUELLE GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex [art. 5](#) del DL 17/2022, è previsto:

Secondo trimestre 2022

un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

Non è prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni (2 mln €).

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Codice tributo	Agevolazione
6960	Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961	Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962	Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)

6963	Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964	Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966	Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022

- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

- entro il 31.12.2022;
- con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 7.7.2022 al 21.12.2022;
- in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati;
- mediante l'apposito modello approvato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.